

RG 77/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 214-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FERIALE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 31/07/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Leonardo Bianco	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 214-1/2025 presentato da **MAZZON TIZIANO**, nato a Santo Stino di Livenza (VE) il 07.03.1954 e residente in 31050 Monastier (TV), Via Pralongo n.70/B (c.f.: MZZTZN54C07I373H) difeso e rappresentato dall'avv.to Umberto Saracco (c.f.: SRCMRT69S08L219K) del Foro di Treviso;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Monastier (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI.



- il debitore, che fruisce di una pensione di circa E. 1.290,00 mensili e non ha beni, è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 590.000,00;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MAZZON TIZIANO, nato a Santo Stino di Livenza (VE) il 07.03.1954 (c.f.: MZZTZN54C07I373H)

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Chiara Pagotto;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;



ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenza che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Di conseguenza la cessione del quinto della pensione del debitore a favore di Financit s.p.a./Poste Italiane per euro 17.000,00 è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire la pensione, sottratta allo spossessamento dalla data di deposito della sentenza.

- la procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni, eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;

- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;

- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

- in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, lì 31 luglio 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

